Ipotesi accordo quadro

Profilo professionale giornalisti uffici stampa (legge 150/2000 articolo 9, comma 5)

Con l'entrata in vigore della legge n. 150/2000, le pubbliche amministrazioni dispongono di un indispensabile strumento per sviluppare le relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di informazioni al loro interno e concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione ed informazione con un più incisivo rapporto con i media attraverso gli uffici stampa.

La definizione del profilo professionale dell'addetto stampa e del capo ufficio stampa non può prescindere, quindi, dal ruolo dell'attività giornalistica nella pubblica amministrazione e dalle modifiche degli impianti contrattuali avvenuti in questi anni. La pubblica amministrazione e le parti sociali, infatti, hanno da tempo cominciato a ragionare sulla necessità di variare i contratti là dove interessano dipendenti a specifica professionalità.

E' il caso della Legge delega 59/97 che, all'articolo 11, comma 4, lettera D, dispone di "prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (12), e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche di ricerca."

E' il caso del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto degli enti pubblici non economici che prevede all'art. 13, comma 1 lett. B "l'istituzione nell'area C di una separata area dei "professionisti dipendenti", nella quale confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII, VIII,e IX qualifica che espletano una attività che richiede, in base alla laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione e/o l'iscrizione ad albi professionali".

L'attività prevalente dei giornalisti è quella di dare piena a completa informazione al sistema dei media delle attività della pubblica amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, curando i collegamenti con il sistema dei media e assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione. Tutto ciò, inoltre, in stretta sintonia con l'Ordinamento della professione giornalistica che, garantendo l'autonomia professionale dei giornalisti, specifica che "è diritto insopprimibile la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui e all'obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale di fatti".

Dunque un'attività nel rispetto delle regole della pubblica amministrazione e di quelle deontologiche della professione. Con l'obiettivo di avere un'informazione corretta e trasparente nell'intento di edificare una vera e propria "casa di vetro" per i cittadini.

Tutto ciò premesso, i profili professionali del capo ufficio stampa e dell'addetto stampa non potranno che essere racchiusi in questa cornice:

- 1. I giornalisti destinatari del presente accordo quadro costituiscono una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle singole amministrazioni. Anche in ragione del duplice profilo di "professionisti" e di "dipendenti" investiti di particolari responsabilità, essi rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale. I giornalisti svolgono la loro attività in conformità alle normative che disciplinano la professione, rispondendone a norma di legge, secondo il loro Ordinamento professionale con l'assunzione delle conseguenti responsabilità.
- 2. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dall'Ordine professionale dei giornalisti costituisce un vincolo primario per ciascun giornalista il quale si attiene altresì agli indirizzi del competente coordinatore, al fine di assicurare l'uniformità di indirizzo dell'attività professionale in relazione alle linee programmatiche e gestionali dell'amministrazione e dell'ufficio

stampa. (Atto di indirizzo ministro Franco Frattini punto 3 comma 9)

- 3. Corollario della personale responsabilità e dell'autonomia professionale è la sostanziale autonomia ed unitarietà delle strutture professionali, all'interno delle quali il giornalista esplica la sua opera, anche dal punto di vista organizzativo.
- 4. L'ufficio stampa deve avere una posizione integrata nell'ente (in pianta organica) affinché non possa confliggere (o sovrapporsi) con il pur legittimo ruolo dell'ufficio del portavoce, di diretta dipendenza, invece, dall'organo di vertice.
- 5. L'attività dei giornalisti dell'ufficio stampa deve prevedere la possibilità di una diversa articolazione dell'orario di lavoro previsto dalle norme contrattuali, rispetto agli altri dipendenti pubblici, per poter gestire i flussi di informazione da e verso i canali dei media. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, infatti, i giornalisti devono assicurare la propria presenza in servizio e la propria disponibilità per il regolare svolgimento delle attività, organizzando i propri impegni di lavoro, anche esterni, in correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilità connesse all'incarico professionale. Nel rispetto degli indirizzi organizzativi generali e in armonia con le istanze di coordinamento ai vari livelli.
 - a) (Atto di indirizzo ministro Franco Frattini 2002 punto 3 comma 6)
- 6. Decisivo, per ciò che attiene al capo ufficio stampa, è che egli assuma funzione e ruolo consoni allo svolgimento della propria attività in relazione ai rapporti con le altre strutture dell'amministrazione. Tutto ciò al fine di poter esplicare al meglio la propria professione in un rapporto di esclusa subalternità.
- 7. In sede di contrattazione la collocazione contrattuale dei capi-ufficio stampa e degli addetti stampa sarà individuata, nel rispetto dei ruoli, nell'area più elevata prevista dal singolo comparto.
- 8. Funzioni del capo-ufficio stampa: impartisce all'interno dell'ufficio stampa le direttive tecnico-professionali del lavoro da svolgere,

stabilisce le mansioni e garantisce il regolare andamento del servizio in stretta aderenza con le norme dell'ente, con quelle del contratto pubblico di riferimento, dell'ordinamento professionale, per ciò che riguarda gli aspetti deontologici, in una autonoma sintonia con gli organi di vertice attraverso le procedure di chi realizza atti di rilevanza esterna.

- 9. Funzioni dell'addetto stampa: in diretto rapporto con il capo-ufficio stampa, svolge l'attività professionale di informazione in stretta aderenza con le norme dell'ente, del contratto pubblico di riferimento e dell'ordinamento professionale per ciò che riguarda gli aspetti deontologici attraverso le procedure di chi realizza atti di rilevanza esterna.
- 10. Le funzioni dell'addetto stampa e del capo-ufficio stampa devono essere esclusivamente esercitate nell'ambito dell'informazione escludendo possibili ulteriori ruoli che non siano di diretto rapporto con l'attività giornalistica.
- 11. Collaborazioni: in deroga al principio di cui all'art.9, comma 4 della legge n.150 del 2000, e ai sensi dell'art.53 del d.lgs n.165 del 2001, salvaguardato nello specifico l'interesse dell'amministrazione e il diritto costituzionalmente riconosciuto della libertà di diffusione del pensiero, si conviene che, pur comunque preclusa l'instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro a carattere subordinato, i giornalisti degli uffici stampa possono svolgere collaborazioni giornalistiche, qualora non occasionali ma a carattere continuativo con i seguenti limiti:
 - a) dovranno essere subordinate ad apposita autorizzazione;
 - b) non dovranno comunque richiedere al dipendente un vincolo orario predeterminato;
 - c) non dovranno essere in grado di incidere in maniera significativa sull'attività ordinaria svolta presso l'amministrazione di appartenenza e/o in ogni caso determinare situazioni di conflitto tra le stesse amministrazioni ed il soggetto, pubblico o privato, che conferisce l'incarico.

- d) Saranno in ogni caso fatte salve le collaborazioni occasionali a "giornali, riviste ed enciclopedie e simili" ai sensi dell'art.53, comma 6, lettera a) del d.lgs n.165 del 2001.
- e) (Atto di indirizzo ministro Franco Frattini 2002 punto 3 comma 8)
- 12. Responsabilità civile e patrocinio legale. In considerazione del ruolo e delle funzioni dei giornalisti degli uffici stampa e in considerazione della loro produzione di atti di rilevanza esterna, l'Amministrazione assumerà iniziative per provvedere tempestivamente alla loro copertura assicurativa della responsabilità civile, in relazione ai danni arrecati dallo stesso professionista a terzi nello svolgimento dell'attività, con esclusione, ovviamente, di fatti ed omissioni commessi con intenzionalità o colpa grave.
- 13. Requisiti di accesso. Solo nel caso in cui, nonostante la istituzione del profilo professionale e l'esperimento di una procedura selettiva interna, le amministrazioni non reperiscano al loro interno le risorse professionali da destinare alle funzioni di cui all'articolo 9 della legge 150/2000 le stesse amministrazioni potranno emanare un bando di concorso per nuove assunzioni dall'esterno. I requisiti fondamentali sono quelli definiti dalla legge 150/2000 e dpr 422/2001: laurea e iscrizione all'Albo dei giornalisti (o nell'elenco dei pubblicisti o in quello dei professionisti) per il capo-ufficio stampa; iscrizione all'Albo dei giornalisti (o nell'elenco dei pubblicisti o in quello dei professionisti) per gli addetti stampa.
- 14. Aggiornamento professionale. L'aggiornamento professionale deve essere considerato metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali, nell'obiettivo di arricchire lo specifico patrimonio cognitivo dei giornalisti addetti agli uffici stampa, in relazione alle responsabilità a ciascuno attribuite, per la più efficace esplicazione delle loro prestazioni nell'interesse dell'ente di appartenenza.

- 15. Previdenza Complementare. Qualora nell'ambito delle contrattazioni dei singoli comparti siano previste e regolamentate forme di previdenza complementare, dovrà essere specificata, in adempimento delle norme legislative vigenti, la possibilità per i giornalisti degli uffici stampa di aderire, su base volontaria, al Fondo di Previdenza Complementare della categoria giornalistica. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella a carico del singolo giornalista dipendente, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse saranno identiche a quelle definite contrattualmente per tutti gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- 16. Assistenza sanitaria integrativa. Qualora nella contrattazione dei singoli comparti fossero previste a favore dei pubblici dipendenti forme di assistenza sanitaria integrativa, dovrà essere lasciata ai giornalisti degli uffici stampa la possibilità di optare per l'iscrizione alla CASAGIT, cassa integrativa sanitaria di categoria, alle stesse condizioni previste per gli altri dipendenti pubblici.

CIDA

CISAL

CONFEDIR

COSMED

FNSI

USAE

RDB-CUB

Roma 20. 4. 2006